

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Allegato "A" alla Determinazione n° 252 del 03/09/2019

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

Il Comune di Segni (Roma), in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 28/12/2017, esecutiva, ed in base alle autorizzazioni ns. prott. n° 3666 del 26/03/2018 e n° 3923 del 03/04/2018 rilasciate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI – Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano” mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco in località “Fosso dell’Anteria” (part. for. n. 61) ed in località “Fosso di Scolo” (part. for. n. 99) assegnato a taglio dal professionista incaricato con progetti assunti al protocollo del Comune in data 18/12/2017 al n. 18252.

Rispetto alla p.lla 61 - come prescritto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere adeguato il “Registro degli Interventi in variante”. Pertanto, l'aggiudicatario potrà procedere al taglio del materiale legnoso in località “Fosso dell’Anteria” solo successivamente all’adeguamento del predetto Registro.

La vendita avverrà a mezzo di asta pubblica ad unico e definitivo incanto ai sensi degli artt. 63 e ss. del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.

Art. 2

PREZZO E RISCHI DI VENDITA

La vendita si effettuerà a corpo e non a misura, per mezzo di offerte segrete in aumento senza alcun limite da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 73/c e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e successive modificazioni. Il prezzo a base d’asta è pari ad **Euro 32.000,00 (diconsi trentaduemila/00)**, - (part. for. n. 61, € 28.700,00 + part. for. n.99, € 3.300,00), oltre l’I.V.A., alle condizioni generali e speciali previste nel presente capitolato d’oneri.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l’allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d’oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere, per qualsiasi ragione, alcuna diminuzione del prezzo di acquisto.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO
DIREZIONE LAVORI

Particella Forestale n° 61 "Fosso dell'Anteria"

Il materiale posto in vendita, stimato in 2048,185 metri cubi (circa 20480 quintali), è costituito da un bosco ceduo matricinato a prevalenza di castagno (*Castanea sativa* Mill.) inserito all'interno della particella forestale n. 61 del P.G.A.F. in località "Fosso dell'Anteria"; Il materiale legnoso decretato al taglio è costituito dai polloni e matricine presenti nel lotto boschivo, ad esclusione:

- delle piante di confine da rilasciare, marcate con doppie anellature e numerate a petto d'uomo lungo i confini Nord, Sud, Ovest e Est in vernice rossa;
- delle 50 matricine da rilasciare in media ad ettaro, basandosi sullo schema illustrato all'interno dell'area dimostrativa dell'intervento;
- di tutti gli individui di faggio presenti;
- della pianta ad invecchiamento indefinito evidenziata in campo con tre punti di vernice sul fusto e la sigla IND;
- delle piante corrispondenti al soprassuolo da avviare per la fascia di 10 m parallela al tratto confinante con la strada provinciale;
- dell'Isola di Biodiversità.

Detto materiale è racchiuso per quanto riguarda la particella forestale in oggetto entro confini delimitati con una doppia banda orizzontale e numerazione progressiva di colore rosso;

I confini sono così espressi:

- **NORD:** confina con le particelle forestali n° 62, 63 e 64 del P.G.A.F. comunale.
- **EST:** confina con la particella forestale n° 58 del P.G.A.F. comunale;
- **SUD:** confina con la particella forestale n° 60 del P.G.A.F. comunale;
- **OVEST:** confina con la particella forestale n° 60, 62 del P.G.A.F. comunale

in ogni caso la sezione boschiva in vendita è individuata nel progetto di utilizzazione boschiva approvato, con le condizioni e limitazioni eventualmente imposte con i seguenti provvedimenti amministrativi, comunque denominati, rilasciati dagli Enti ed Amministrazioni sovraordinati:

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Provvedimento della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI - Servizio 3 "Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano" prot. n° CMRC-2018-0055703 - 2018-03-30 Fascicolo 12318;

La superficie, rilevata strumentalmente, è di circa netti mq 76.770 (metri quadrati settantaseimilasettecentosettanta). La porzione di bosco in vendita è delimitata da n. 17 (diciassette) piante di confine di specie miste e di altre specie contrassegnate sul fusto, ad un'altezza di m 1,30 circa da terra, con due anelli in vernice indelebile di colore rosso e numerate progressivamente dal n. 1 al n. 17 compreso.

Particella Forestale n° 99 "Fosso di Scolo"

Il materiale posto in vendita, stimato in 314,64 metri cubi (circa 3146 quintali), è costituito da un bosco ceduo matricinato a prevalenza di leccio (*Quercus ilex* L.) inserito all'interno della particella forestale n. 99 del P.G.A.F. in località "Fosso di Scolo"; Il materiale legnoso decretato al taglio è costituito dai polloni e matricine presenti nel lotto boschivo, ad esclusione:

- delle piante di confine da rilasciare, marcate con doppie anellature e numerate a petto d'uomo lungo i confini Nord, Sud, Ovest e Est in vernice rossa.
- delle 120 matricine da rilasciare in media ad ettaro;
- della pianta ad invecchiamento indefinito evidenziata in campo con tre punti di vernice sul fusto e la sigla IND.

Detto materiale è racchiuso per quanto riguarda le due particelle forestali in oggetto entro confini delimitati con una doppia banda orizzontale e numerazione progressiva di colore rosso;

I confini sono così espressi:

- **NORD:** confina con un'area boschiva di proprietà privata.
- **EST:** confina con la particella forestale n° 6 del P.G.A.F. comunale;
- **SUD:** confina con un'area boschiva di proprietà privata.
- **OVEST:** confina con un'area non utilizzata della stessa particella forestale n° 99.

in ogni caso la sezione boschiva in vendita è individuata nel progetto di utilizzazione boschiva approvato, con le condizioni e limitazioni eventualmente imposte con i seguenti provvedimenti amministrativi, comunque denominati, rilasciati dagli Enti ed Amministrazioni sovraordinati:

Provvedimento della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI - Servizio 3 "Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano" prot. n° CMRC-2018-0052018 - 2018-03-26 Fascicolo 12320;

La superficie, rilevata strumentalmente, è di circa netti mq 37.000 (metri quadrati trentasettemila). La porzione di bosco in vendita è delimitata da n. 15 (quindici) piante di confine di specie leccio e di altre specie contrassegnate sul fusto, ad un'altezza di m 1,30 circa da terra, con due anelli in vernice indelebile di colore rosso e numerate progressivamente dal n. 1 al n. 15 compreso.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Art. 4
METODO DI VENDITA

La vendita avrà luogo a mezzo asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nel bando di gara.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e del bando di gara e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 5
DOCUMENTI

La documentazione necessaria per la partecipazione all'asta è quella indicata nel bando di gara.

Art. 6
INCOMPATIBILITÀ

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità riportate nel bando di gara.

Art. 7
ESCLUSIONE DALL'ASTA

L'esclusione dall'asta è determinata dalle condizioni riportate nel bando di gara.

Art. 8
VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune di Segni, il quale invece non è vincolato sino a quando non venga approvato con determina il verbale di aggiudicazione.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Art. 9

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Terminata l'asta verrà redatto un processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, sottoscritto dall'autorità che presiede l'asta, dall'aggiudicatario se presente e da due testimoni.

Se l'aggiudicatario non vuole o non può, in quanto assente, sottoscrivere il verbale di cui al primo comma del presente articolo, se ne farà menzione nel verbale stesso e questo gli sarà notificato a norma di legge.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata degli allegati come previsti dal successivo art. 11.

L'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio nel Comune di Segni. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 10

**DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO
ED IMPEDIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione da parte del Comune di Segni, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria dell'Ente stesso un **deposito cauzionale**, in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, **nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto**.

Il deposito cauzionale viene prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Esso sarà svincolato nei termini e con le modalità previsti dal successivo art. 39 e, comunque, decorsi trecentosessanta giorni dalla data di ultimazione del taglio certificata dal Direttore dei lavori incaricato dal Comune di Segni ai sensi del successivo art. 32 del presente capitolato.

Il Comune di Segni ha il diritto di valersi del deposito cauzionale per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti:

- dalla inosservanza delle norme e prescrizioni del presente capitolato d'oneri;
- dal mancato adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- dalla mancata osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere.

Il Comune di Segni può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La reintegrazione dovrà avvenire entro il termine e nella misura che saranno indicate dal Comune di Segni; in caso di inottemperanza, il Comune di Segni può sospendere le operazioni di esbosco e di smacchio e può procedere alla rescissione del contratto nei termini e con le modalità e gli incameramenti previsti dal successivo art. 12.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Il deposito cauzionale potrà essere costituito, altresì, mediante la stipula di apposita fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

La fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa, di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Segni. La fidejussione bancaria, o polizza assicurativa, relativa al deposito cauzionale dovrà avere validità fino al termine di dodici mesi decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui al successivo art. 32 o, comunque, decorsi cinquecentoquaranta giorni dalla data di ultimazione del taglio risultante dal relativo certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Segni.

La mancata costituzione del deposito cauzionale di cui al precedente primo comma del presente articolo, determina la revoca dell'affidamento come previsto dal successivo art. 12.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determina di aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini fissati dal comma precedente, per cause addebitabili al Comune l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune di Segni, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In questo caso, l'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo la restituzione dei depositi cauzionali di cui ai precedenti articoli 5 e 10.

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- a) il capitolato d'oneri;
- b) il progetto di taglio;
- c) la dichiarazione dell'aggiudicatario prevista dal successivo art. 42.

In caso di urgenza, in attesa della stipulazione del contratto, il Comune di Segni può dar luogo alla consegna dei lotti sotto le riserve di legge.

Art. 12

REVOCA DELL'AFFIDAMENTO
RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Se l'aggiudicatario si dimostrasse non in possesso dei requisiti necessari alla stipula del contratto come previsti dalla legge e dai documenti di gara e/o se non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, fatte salve le responsabilità penali connesse alle dichiarazioni mendaci eventualmente prodotte in sede di gara, il Comune di Segni potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione dandone

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale caso il Comune avrà la facoltà di disporre liberamente per una nuova gara o procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva, incamerando la cauzione provvisoria eseguita per concorrere alla gara ed il deposito provvisorio.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla determina di aggiudicazione - qualora l'Impresa aggiudicataria per colpe, fatti, circostanze e comportamenti a lei comunque imputabili, non abbia preso regolarmente consegna del lotto venduto - il Comune potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità previste dal precedente comma incamerando, in questo caso, sia il deposito cauzionale che quello provvisorio.

Il Comune di Segni potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità previste nel primo comma del presente articolo anche nei casi previsti dai successivi articoli 14, 19 e 26 del presente capitolato, incamerando, in questo caso, sia il deposito cauzionale che quello provvisorio.

Art. 13
CONSEGNA DEL BOSCO

Il Comune di Segni comunicherà all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo pec, l'avvenuta registrazione del contratto ed inviterà contestualmente l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi il materiale venduto secondo le modalità di seguito indicate, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11.

Copia dell'invito di cui al comma precedente e del contratto di vendita saranno rimessi, a cura del Comune di Segni, al Coordinamento Provinciale del Comando Carabinieri Forestale del Lazio competente per territorio, che provvederà, a sua volta, con raccomandata a.r. o a mezzo pec, a comunicare il giorno, entro il termine di cui al precedente primo comma, in cui il proprio incaricato alla presenza del Direttore dei Lavori e di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti, del versamento del deposito cauzionale e della stipula delle assicurazioni di cui al successivo art. 35 procederà a detta consegna.

Durante le operazioni di consegna del bosco si redigerà apposito processo verbale nel quale l'incaricato del Coordinamento Provinciale del C.F.S. darà atto dei termini e segnali che fissano l'estensione del bosco, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 16.

Il processo verbale, redatto in quattro originali, sarà firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante del Comune di Segni, dall'incaricato del C.F.S., dal Direttore dei Lavori.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora il Coordinamento Provinciale del C.F.S. lo ritenga opportuno, gli potrà essere data, eccezionalmente ed entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti nella zona da utilizzare.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dalla data dell'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data della determina di aggiudicazione qualora l'Impresa aggiudicataria, per colpe, fatti, circostanze e comportamenti a lei imputabili, non abbia preso regolarmente consegna del lotto venduto, il Comune potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità previste dal precedente art. 12 e con le conseguenze e gli incameramenti ivi previsti.

Qualora si proceda alla consegna dei lotti sotto le riserve di legge a norma dell'ultimo comma dell'art. 11, della predetta consegna si redigerà apposito processo verbale, ove verranno indicate le ragioni di urgenza, che sarà firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante del Comune di Segni e dal Direttore dei Lavori. Delle operazioni de-quibus verrà data formale comunicazione al Coordinamento Provinciale del C.F.S..

Art. 14

PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere del Comune di Segni e con le modalità da stabilirsi da parte dell'Ente stesso e da riportarsi nel bando di gara.

In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune di Segni gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre 30 (trenta) giorni, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dal precedente articolo 12.

Nel caso di pagamento in più rate, il pagamento delle rate successive alla prima dovrà, comunque, essere garantito mediante la stipula di apposita fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. In tale caso la fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Segni. La fidejussione bancaria, o polizza assicurativa, dovrà avere validità almeno di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del pagamento dell'ultima rata.

Art. 15

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Segni, al Direttore dei Lavori nonché al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed alla Stazione Forestale competenti per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Art. 16 TERMINE DI TAGLIO

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITÀ "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Il taglio delle piante dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto nei provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Amministrazione Provinciale di Roma, salvo eventuali proroghe concesse a termini del successivo articolo 18.

Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno avvenire entro gli stessi termini, salvo eventuali proroghe concesse a termini del successivo articolo 18.

Le eventuali utilizzazioni oltre il termine di cui ai precedenti commi dovranno sempre essere eseguiti nel rispetto del periodo di esecuzione previsto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale valide per la Provincia di Roma.

Art. 17

PROPRIETÀ DEL MATERIALE NON TAGLIATO IN TEMPO

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini indicati al precedente art. 16 e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune di Segni rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 18

PROROGHE

La proroga dei termini stabiliti dal precedente art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta, previo nulla osta del Comune di Segni, all'Amministrazione provinciale di Roma cui, salvo diverse disposizioni di legge, compete la facoltà di concederla.

La proroga potrà comportare la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente da parte dell'Ente medesimo o proprio tecnico incaricato.

Art. 19

DIVIETO DI SUBAPPALTI

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente al Comune di Segni di avvalersi della possibilità di rescindere il contratto e di adottare tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal precedente art. 12.

Art. 20

RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 21
RILEVAMENTO DANNI

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario nonché del Direttore dei Lavori e di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tale verbale, in ogni caso, sarà sottomesso al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai conseguenti e relativi provvedimenti contravvenzionali.

Art. 22
DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 23
MODALITÀ DEL TAGLIO

L'impiego del segone é vietato per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica, il cui taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione degli Agenti forestali.

Per il taglio delle piante è consentito da parte della ditta appaltatrice l'uso della motosega (del. n. 12 del 04/07/1961 della C.C.I.A.A. di Roma).

Anche i monconi e le piante danneggiate e/o seccagginose dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Su indicazione degli Agenti forestali dovranno essere inoltre riceppate le ceppaie intristite che presentino possibilità di ripresa vegetativa.

Art. 24
PENALITÀ PER MANCATA CONSERVAZIONE DELLE ANELLATURE E/O DELLE NUMERAZIONI IN VERNICE; MANCATO RILASCIO DELLE PIANTE DI RISERVA; CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili le anellature e le numerazioni in vernice delle piante da riservarsi dal taglio.

Per le sotto indicate infrazioni, rilevate dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'aggiudicatario e/o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di € 30,00 (trenta/00) per ogni anellatura e/o numerazione cancellata e/o resa illeggibile;
- 1) di € 30,00 (trenta/00) per ogni pianta di riserva anellata e/o numerata risultante mancante ai riscontri periodici da parte degli Agenti forestali;
- 2) di € 40,00 (quaranta/00) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 3) di € 40,00 (quaranta/00) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto;
- 4) di € 20,00 (venti/00) per ogni metro quadro di terreno danneggiato ricadente in formazioni erbose o cespugliate escluse dall'utilizzazione;
- 5) di € 60,00 (sessanta/00) per ogni esemplare di Ginepro (*Juniperus spp.*) danneggiato o reciso in fase di utilizzazione.

Art. 25

INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinare sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche.

Art. 26

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Sia il Direttore dei Lavori che il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente, previo avviso al Comune di Segni, hanno la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Il Comune di Segni ha diritto a sospendere il taglio e lo smacchio qualora l'aggiudicatario non provveda a reintegrare i depositi cauzionali di cui ai precedenti articoli 5 e 10 nei termini e nella misura richiesti.

La disposizione con cui si comunica la sospensione dei lavori deve essere consegnata a mano all'aggiudicatario, che la controfirma per accettazione ed adempimento, o inviata tramite raccomandata con r.r. o a mezzo pec al domicilio eletto dall'aggiudicatario stesso.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente e salva al Comune di Segni la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti di cui al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Coordinamento Provinciale del C.F.S. predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

La sospensione del taglio per colpa dell'aggiudicatario non determina modifica dei termini di ultimazione come previsti al precedente art. 16.

Art. 27

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia.

Art. 28

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITÀ IN GENERE

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque il Comune di Segni anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 29

COSTRUZIONE CAPANNE

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà

dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito dall'art. 16 del presente capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 30

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E/O PIAZZALI
PENALITÀ

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio.

È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco; è consentita la sola manutenzione di quelle esistenti, compreso il ripristino della larghezza catastale della sede stradale e l'eventuale ricarico di materiale calcareo.

L'apertura o l'ampliamento di qualsiasi pista e/o piazzale nonché qualsiasi modifica permanente dello stato dei luoghi nell'area interessata dal taglio o in aree confinanti con la stessa, rilevata dal Direttore dei Lavori o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato o in sede di collaudo, comporterà l'applicazione di una penalità di € 10,00 (dieci/00) al metro quadro danneggiato, fatta salva l'applicazione di quant'altro previsto dalle vigenti leggi in materia.

La ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare l'innescarsi di fenomeni erosivi o altri danni ambientali.

Art. 31

NOVELLAME E RIGETTI

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, rilevata dal Direttore dei Lavori o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato o in sede di collaudo, si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 100,00 (cento/00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art. 32

COLLAUDO

Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione, a mezzo di raccomandata con r.r. o a mezzo pec, al Comune di Segni, al Direttore dei Lavori ed al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione al Coordinamento Provinciale del C.F.S.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Il Direttore dei Lavori, entro quindici giorni dal termine di cui al precedente comma, è tenuto a certificare per iscritto al Comune di Segni, a seguito dei necessari ed opportuni accertamenti, eventualmente eseguiti in contraddittorio con l'aggiudicatario, l'effettiva ed avvenuta ultimazione del taglio.

L'aggiudicatario dovrà presentare al Coordinamento Provinciale del C.F.S. domanda di collaudo, in bollo, almeno trenta giorni prima della chiusura dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà essere munita del nulla osta del Comune di Segni, anche apposto in calce alla domanda stessa, rilasciato a seguito di parere scritto del Direttore dei Lavori.

Il collaudo sarà eseguito, per conto del Comune di Segni, da un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, o da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'aggiudicatario, il Direttore dei Lavori ed il rappresentante del Comune di Segni saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art. 33

DISPONIBILITÀ DELLA CAUZIONE

Il Comune di Segni potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione di cui al precedente art. 10, nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 34

INTERESSI SULLE PENALITÀ E INDENNIZZI

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 25. In caso di ritardo, l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento degli interessi legali, nella misura fissata dalla legge, salva ogni ulteriore azione dell'Ente.

Art. 35

ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso il Comune di Segni quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

L'aggiudicatario, inoltre, è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavoratori.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione al Comune di Segni, delle attestazioni, rilasciate dagli istituti competenti, comprovanti che l'aggiudicatario ha adempiuto agli obblighi di cui sopra ed attestino le condizioni di regolarità contributiva e previdenziale.

Art. 36

**RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO**

Nell'esecuzione dei lavori di taglio l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, come prescritte dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Egli, in particolare, dovrà dotare i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale e dovrà dotare il luogo di lavoro dei dispositivi di pronto soccorso previsti dalla legge.

Le apparecchiature e le attrezzature di lavoro dovranno essere rispondenti alle vigenti normative ed, in particolare, alla Direttiva Macchine 89/392/CEE ed al D.P.R. n° 459/06, al D. Lgs. n° 81/08, salvo altre.

Art. 37

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Il Comune di Segni non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 38

**RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO
COPERTURE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo il Comune di Segni verso qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

A garanzia di quanto sopra indicato, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra il Comune di Segni riguardo ai danni che potessero verificarsi nel corso dell'utilizzazione boschiva o, comunque, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare il Comune di Segni contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione per responsabilità civile deve essere pari almeno a 500.000 Euro.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

La copertura assicurativa di cui al comma precedente decorre dalla data di consegna del bosco e cessa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo. L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere al Comune di Segni copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna del bosco.

La polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Segni; in essa, inoltre, dovrà essere precisato che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 39

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che il Comune di Segni abbia eseguito, con esito positivo, gli accertamenti e le verifiche previsti dal presente capitolato e l'aggiudicatario abbia regolato ogni pendenza, di qualunque tipo, sia verso il Comune di Segni che verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto.

Al tal fine, all'atto della ultimazione dei lavori come disposto dal precedente art. 32, il Comune di Segni provvederà alla pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'aggiudicatario per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a trenta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il Comune di Segni inviterà l'aggiudicatario a soddisfare, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione in tal senso, i crediti riconosciuti dallo stesso Ente. In caso di inadempienza, il Comune di Segni ha la facoltà di valersi del deposito cauzionale a norma dell'art. 10, 3° comma, del presente capitolato d'oneri.

Il deposito cauzionale sarà in ogni caso svincolato decorso il termine di trecentosessanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 32 o, comunque, decorsi cinquecentoquaranta giorni dalla data di ultimazione del taglio risultante dal relativo certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Segni purché l'aggiudicatario dimostri di aver regolato ogni pendenza, di qualunque tipo, sia verso il Comune di Segni che verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto.

Con il ritiro della cauzione e/o l'accettazione dello svincolo delle polizze fidejussorie, l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso il Comune di Segni per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 40

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Art. 41

RICHIAMO ALLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Per quanto non disposto dal presente capitolato, si applicheranno le norme di cui alla Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 nonché le eventuali ulteriori norme vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Art. 42

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Al contratto di vendita, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 11, andrà allegata la seguente dichiarazione, scritta di suo pugno dall'aggiudicatario e da lui firmata in calce o redatta con mezzo meccanico e sottoscritta dallo stesso con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000: "agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del capitolato d'oneri delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco di proprietà del Comune di Segni, che qui si intendono integralmente riportati e che il sottoscritto approva tutti specificatamente, senza alcuna eccezione".

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

A) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 43

DISPOSIZIONI SULLA RISERVA DAL TAGLIO

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio: n. **257** piante e polloni di confine di specie leccio e di specie secondarie contrassegnate sul fusto a m 1,30 circa da terra con due anelli in vernice indelebile di colore giallo cadmio e numerate progressivamente dal n. **1** al n. **257** compreso; n. **2.388** piante e polloni di specie leccio e di specie secondarie contrassegnate sul fusto a m 1,30 circa da terra con un anello in vernice indelebile di colore rosso di cui 1/3 di vecchio turno, distribuite uniformemente sulla superficie, ad una distanza l'una dall'altra non maggiore di 12 metri.

Art. 44

ACCANTONAMENTI

L'Ente proprietario dovrà prelevare dall'importo di aggiudicazione una somma nella misura del 10% dell'importo stesso ed accantonarla ai sensi della L.R. n. 44/1994 e della L.R. n. 39/2002. Tale somma dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente con le modalità di cui agli artt. 2 e seguenti della medesima L.R. n. 44/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45

RACCOLTA DEL FRASCAME E DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE

In caso di richiesta, la ditta aggiudicataria è obbligata a consentire ai cittadini di Segni (RM) la raccolta del frascame e dei residui di lavorazione. Nell'eventualità che tale disposizione sia disattesa sarà applicata una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni contestazione.

Art. 46

OBBLIGO SEGNALAZIONE DANNI AMBIENTALI O PATRIMONIALI

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune di Segni ed al Comando Stazione Forestale competente per territorio qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata, anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo capitolato d'onori.

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Art. 47

RESPONSABILE DEL CANTIERE

L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nei periodi dell'anno in cui è consentita l'attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni caso di inadempienza rilevata dal Direttore dei Lavori, da personale del Comune di Segni o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 48

CARTELLO DI CANTIERE

L'aggiudicatario dovrà apporre, in posizione ben visibile e presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare, un cartello della superficie minima pari ad 1,00 mq contenente le seguenti informazioni:

COMUNE DI SEGNI

**LAVORI DI TAGLIO COLTURALE DI FINE TURNO DEL BOSCO CEDUO DEL BOSCO
CEDUO MATRICINATO A PREVALENZA DI CASTAGNO IN LOCALITÀ "FOSSO
DELL'ANTERIA", (PARTICELLA N.61 DEL PGAF), E DEL TAGLIO DEL BOSCO CEDUO
MATRICINATO A PREVALENZA DI LECCIO IN LOCALITÀ "FOSSO DI SCOLO",
(PARTICELLA N.99 DEL PGAF), DI PROPRIETÀ COMUNALE**

DITTA AGGIUDICATARIA:

Direttore dei lavori:

AUTORIZZAZIONI:

PROVVEDIMENTO.....;

NULLA OSTA DELLA REGIONE LAZIO.....;

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimanere fino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata una penale di € 20 (venti/00).

COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA' "Fosso dell'Anteria" e "Fosso di Scolo"
CAPITOLATO D'ONERI

Art. 49

PULIZIA E SGOMBERO DELL'AREA

L'aggiudicatario, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di rifiuti, è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto di utilizzazione i rifiuti speciali che colà eventualmente giacessero al momento della consegna o che vi siano successivamente depositati fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo con quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione Forestale.

La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombra da rifiuti urbani eventualmente abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze, accertate dal Direttore dei Lavori, o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, o dagli Agenti di P.M. del Comune di Segni saranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, la seguenti penalità:

- per i rifiuti speciali : € 100,00 (cento/00) per ogni pezzo presente in loco al momento del collaudo;
- per i rifiuti urbani : € 20,00 (venti/00) per ogni pezzo presente in loco al momento del collaudo.

I rifiuti speciali ed i rifiuti urbani di cui ai commi precedenti andranno smaltiti, con oneri a totale carico dell'aggiudicatario, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 50

APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI

Qualora, alla luce della più recente normativa regionale in materia forestale e/o delle indicazioni che saranno fornite dagli Enti competenti, le disposizioni contenute nel presente Capitolato dovessero risultare in alcune parti superate, in particolare laddove siano attribuite al Corpo Forestale dello Stato funzioni successivamente delegate ad altre Autorità, gli adempimenti connessi saranno di volta in volta svolti da parte degli Organi all'attualità competenti e/o dallo stesso tecnico progettista e/o dal Direttore dei Lavori a tal fine incaricato dall'Ente proprietario, fermo restando quanto previsto in ordine agli oneri posti a carico dell'aggiudicatario.

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
